



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA

Al personale in servizio presso le Cancellerie Civile e Penale del Giudice di Pace di Massa

All'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa

Alla Prefettura di Massa Carrara

Al Comune di Massa

Al Comune di Carrara

All'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, La Spezia, Pisa, Lucca, Genova

Al Personale addetto alla Vigilanza

e, p. c.,

al sig. Presidente del Tribunale di Massa

OGGETTO: Disposizioni per l'esecuzione dell'Ordine di Servizio del Presidente del Tribunale di Massa n. 11/2023 del 2.3.2023 – Accesso degli utenti alla sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Massa.

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordine di Servizio in oggetto, di seguito testualmente trascritto [il pubblico deve poter accedere liberamente all'aula destinata alle udienze penali con l'unico limite della capienza dell'aula e salvo diverso provvedimento che il Giudice del processo in corso potrà di volta in volta adottare per la disciplina dell'udienza o per i casi di processo a porte chiuse previsti dal codice di procedura; il pubblico accederà liberamente, con l'unico limite della capienza, anche agli altri ambienti comuni (corridoi e atrio) diversi dall'aula per le udienze civili e dalle stanze di cancelleria; nelle stanze della cancelleria, gli utenti entreranno uno per volta o comunque entro limiti che verranno stabiliti dai dott.ri Bassioni e Locane a tutela della riservatezza degli utenti];

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



tenuto conto e compatibilmente con il contesto (edificio condominiale privato), le condizioni climatiche (aula udienze priva di un locale destinato ad anticamera riparato dalle intemperie), la consistenza e la conformazione della struttura edilizia dell'Ufficio del Giudice di Pace di Massa (servizi igienici per il pubblico accessibili soltanto attraverso il passaggio dall'aula udienze), si precisa e si dispone ulteriormente quanto segue:

- l'accesso alle stanze delle Cancellerie, fermo restando il limite di "uno per volta", deve avvenire tassativamente negli orari di sportello, attualmente fissati dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al sabato (il sabato la Cancelleria Civile è aperta soltanto per la ricezione degli atti in scadenza);
- le udienze, civili e penali, devono svolgersi nell'osservanza di quanto previsto dagli artt. 128 c.p.c.¹, 84² disp. att. c.p.c., 471³ e 472⁴ c.p.p., 147⁵ disp. att. c.p.p., 21⁶ Reg. c.p.p. e da tutte le norme ivi richiamate;

¹ Art. 128 cpc: L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità [84 co. 1 att.], ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [68 co. 3].

² Art. 84 disp. att. cpc: [I]. Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche [1281 c.p.c.]. [II]. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire. [III]. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

³ Art. 471 cpp: 1. L'udienza è pubblica a pena di nullità [181, 472, 5022; 147 att.; 21 reg.]. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. 3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone [196], è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria. 4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse [470] per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali. 5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone. 6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità [125 co. 6].

⁴ Art. 472 cpp: 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse [114⁴; 147⁴ att.] quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente,



- i processi, civili e penali, devono essere chiamati ad orario, che deve essere indicato nel Ruolo di udienza affisso all'esterno dell'aula udienze; il giudice, per una migliore organizzazione dell'udienza, può disporre, a seconda delle circostanze, la variazione di orario ed ordine della chiamata dei processi;
- all'interno della aula udienze non possono entrare e restare, contemporaneamente, più di diciassette (17) persone (posti a sedere), oltre al Giudice, al Pubblico Ministero, al Personale in servizio presso l'Ufficio, ai Difensori ed alle Parti;

quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.]. 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. 3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati [473²; 147-ter att.]. 3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602 (4) 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto [194⁴]. 4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni [498⁴; 147⁴ att.; 33 min.].

⁵ Art. 147 disp. att. Cpp: 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca [471 co. 1 c.p.p.], il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. 2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. 3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto. 4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472, commi 1, 2 e 4, del codice.

⁶ Art. 21 Reg. cpp: 1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero [470 c.p.p.]. 2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve: a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare [497-500 c.p.p.] nonché fra questi ultimi e gli estranei; b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati [497-500 c.p.p.]; c) curare che siano osservate le disposizioni dell'articolo 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza; d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero [470 c.p.p.].



➤ il Personale di Vigilanza deve assicurare il rispetto delle disposizioni sopra precisate e di quelle impartite di volta in volta dal Giudice, in particolare invitando le persone che non partecipano all'udienza a stare in silenzio, a tenere spento il cellulare e/o ogni dispositivo che possa arrecare disturbo all'ordine dell'udienza, avendo cura di impedire l'ingresso a persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, a persone che portino oggetti atti a molestare, a persone minori degli anni diciotto, a persone che appaiano in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. E' fatto divieto di ingresso anche alle persone sottoposte a misure di prevenzione. Salva espressa autorizzazione del Giudice, sono vietate le riprese fotografiche, fonografiche od audiovisive ovvero ogni tipo di trasmissione da cui derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza od alla decisione. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del Giudice o, in sua assenza, del Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria Penale di questo Ufficio per la trasmissione della presente comunicazione ai destinatari, a mezzo PEC.

Massa, li 3 marzo 2023

Il Giudice Onorario di Pace

Vincenzo Locane

